



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Decreto 11 novembre 2014, prot. n. 6349

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare l'articolo 172 del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante la regolazione dell'offerta di prosciutto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;

VISTO il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

CONSIDERATO che, su richiesta di una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo Stato membro può stabilire per un periodo di tempo norme vincolanti, in linea con i requisiti previsti all'articolo 172, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per la regolazione dell'offerta di prosciutto che beneficia di un riconoscimento ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012;

VISTO lo stesso articolo 172, paragrafo 2, ai sensi del quale le norme per la regolazione dell'offerta sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 previa consultazione dei suinicoltori della zona geografica, tra almeno due terzi dei trasformatori di tale prosciutto che rappresentino almeno due terzi della produzione di detto prosciutto;

RITENUTO necessario che tali norme, concordate tra le parti sopra richiamate, contenute all'interno di un piano di regolazione dell'offerta, siano sottoposte alla valutazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la valutazione dei requisiti stabiliti dall'articolo 172 del regolamento (UE) n. 1308/2013, previa indicazione delle linee guida per la corretta redazione dei piani di regolazione dell'offerta;

DECRETA

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni seguenti:
 - a) Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 - b) Regione o Regioni interessate: Regione o Regioni o Province autonome nelle quali è ubicato oltre il 50% delle aziende di trasformazione della denominazione interessata che detiene oltre il 50% della produzione della denominazione interessata;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- c) Soggetto legittimato: Gruppo di operatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 individuato nel Consorzio di tutela della DOP o della IGP riconosciuto dal Ministero, cui compete la presentazione del Piano;
- d) Norme vincolanti per la regolazione dell'offerta: norme per la tutela dei produttori e del mercato previste dall'articolo 172, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 alle quali il piano di regolazione dell'offerta si deve attenere per l'approvazione da parte del Ministero;
- e) Piano di regolazione dell'offerta (Piano): Documento che, in linea con le norme di cui alla lettera d), detta le regole specifiche per la regolamentazione dell'offerta di un solo prosciutto a denominazione di origine protetta (DOP) o ad indicazione geografica protetta (IGP);
- f) Accordo preventivo tra le parti: accordo concluso, previa consultazione dei suinicoltori della zona geografica, tra almeno due terzi dei trasformatori di tale prosciutto che rappresentino almeno due terzi della produzione di detto prosciutto della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Articolo 2

Finalità e campo di applicazione

- 1. Il presente decreto definisce:
 - a) le modalità, i requisiti e le prescrizioni vincolanti che devono essere osservate nella redazione del Piano da parte del Soggetto legittimato,
 - b) le modalità di valutazione del Piano,
 - c) gli obblighi che devono essere seguiti dal Soggetto legittimato dopo l'approvazione del Piano.

Articolo 3

Presentazione e valutazione del piano

- 1. Il Piano deve essere presentato dal Soggetto legittimato tramite posta certificata contestualmente alla Regione interessata e al Ministero, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, via XX settembre 20, Roma (pocoi.direzione@pec.politicheagricole.gov.it).



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

2. Qualora le Regioni interessate siano più di una, la Regione nella quale si realizza la maggiore produzione di prosciutto riceve la domanda e funge da capofila per il necessario coordinamento con le altre Regioni interessate anche ai fini dell'istruttoria preliminare i cui criteri sono stabiliti al successivo articolo 4.
3. Ai fini della presentazione del Piano è necessaria l'esistenza di un accordo preventivo sul Piano tra le parti interessate operanti nella zona geografica delimitata di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale accordo è concluso previa consultazione dei suinicoltori della zona geografica, tra almeno due terzi dei trasformatori del prosciutto DOP o IGP interessato che rappresentino almeno due terzi della produzione di detto prosciutto.

Articolo 4

Istruttoria preliminare

1. L'istruttoria della domanda è effettuata in via preliminare dalla Regione nel cui territorio ricade la produzione di prosciutto DOP o IGP oggetto del piano o dalla Regione capofila.
2. In particolare la Regione interessata o la Regione capofila accerta:
 - a) la completezza amministrativa dell'istanza presentata;
 - b) la sussistenza e la conformità dei requisiti del Soggetto legittimato di cui all'articolo 1 comma c;
 - c) le adesioni all'accordo preventivo.
3. La Regione di cui al precedente comma 1 trasmette l'esito dell'istruttoria alla Direzione Generale di cui all'articolo 3, comma 1, che, in caso di esito positivo, avvia la procedura di valutazione del Piano entro 30 giorni.

Articolo 5

Requisiti del Piano

1. Il Piano è vincolante per tutti i produttori del prosciutto DOP o IGP in causa.
2. Il Piano disciplina la gestione dell'offerta solo del prosciutto DOP o IGP in questione, al fine di adeguare l'offerta alla domanda.
3. La gestione dell'offerta e l'adeguamento alla domanda possono essere realizzati anche attraverso la programmazione dei quantitativi di prosciutto da realizzare.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

4. Le azioni, che si intendono adottare per il raggiungimento dell'obiettivo di cui ai precedenti commi 2 e 3, devono essere chiaramente indicate.
5. Ai fini della programmazione di cui al precedente comma 3 possono essere stabiliti, a carico dei produttori di prosciutto, vincoli quantitativi e qualitativi e contributi aggiuntivi in relazioni alle quantità prodotte.
6. Il Piano deve essere corredato da un accurato esame del mercato, con elaborazione dei dati disponibili, e dalla analisi sulla possibile evoluzione delle condizioni dell'offerta e della domanda sia sul mercato interno che sul mercato internazionale.
7. Il Piano deve essere corredato dalla documentazione idonea a dimostrare di aver consultato preventivamente i suinicoltori della zona geografica interessata di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e la preventiva esistenza dell'accordo tra i trasformatori di cui all'articolo 3, comma 3. A tal fine deve essere allegato l'elenco dei trasformatori che hanno concluso l'accordo.
8. Il Piano deve rispettare tutti i vincoli di cui all'articolo 6.

Articolo 6

Norme vincolanti per la regolazione dell'offerta

1. Le norme vincolanti per la regolazione dell'offerta a cui deve rispondere il Piano sono previste dall'articolo 172, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. In particolare il rispetto di tali norme garantisce che il Piano:
 - a) copra solo la gestione dell'offerta del prosciutto DOP o IGP in questione e sia inteso ad adeguare l'offerta di tale prosciutto alla domanda;
 - b) abbia effetto solo sul prodotto in questione;
 - c) possa essere reso vincolante per un massimo di tre anni ed essere rinnovato dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta;
 - d) non danneggi il commercio di prodotti diversi da quello interessato;
 - e) non riguardi le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prosciutto in questione;
 - f) non consenta la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;
 - g) non renda indisponibile una percentuale eccessiva del prosciutto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;
 - h) non crei discriminazioni, non rappresenti un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né rechi pregiudizio ai piccoli produttori;
 - i) contribuisca al mantenimento della qualità e/o allo sviluppo del prosciutto interessato.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 7

Approvazione del piano, pubblicazione del provvedimento e durata

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva o meno il piano di regolazione dell'offerta. Il provvedimento di approvazione, pubblicato sul sito Internet del Ministero, è notificato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 172, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Il Piano di regolazione dell'offerta ha una durata massima di tre anni dalla data di pubblicazione di cui al comma 1. Alla scadenza del Piano il Soggetto legittimato può presentare una nuova domanda di regolazione dell'offerta.

Articolo 8

Ulteriori disposizioni

1. Dopo l'approvazione del Piano, il Soggetto legittimato deve presentare annualmente alla Direzione di cui all'articolo 3, comma 1 una relazione sullo stato di attuazione del Piano stesso, con indicazione delle misure già adottate e da adottare e dei risultati ottenuti.
2. Ai fini dell'articolo 172, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il Ministero effettua le verifiche per il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, anche sulla base della relazione di cui al precedente comma 1.

Articolo 9

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero.

f.to IL MINISTRO